

Regolamento del Prestito Obbligazionario "ABAXBANK DAB 1/3/2002-1/3/2007" indicizzato all'andamento dell'Indice "FIDELITY SECTOR"

Codice isin IT0003236947

Articolo 1 – Importo e titoli

Il presente prestito del valore nominale di massimi Euro 50.000.000 è costituito da un massimo di n. 50.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore. I titoli saranno interamente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24/6/1998, n. 213 ed alla Delibera CONSOB 23/12/1998, n.11768.

Articolo 2 – Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari al 100%.

Articolo 3 – Durata

Il prestito è emesso il 1 marzo 2002 e avrà durata fino al 1 marzo 2007.

Articolo 4 – Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione il 1 marzo 2007 mediante rimborso alla pari del capitale e da tale data cesseranno di fruttare interessi.

Al prestito obbligazionario di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1186 Cod. Civ.

Non è previsto l'anticipato rimborso del prestito.

Articolo 5 – Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento 1 marzo 2002.

Articolo 6 – Interessi

Alla fine di ciascuno dei primi 4 anni di vita del titolo le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse lordo indicizzato all'andamento dell'Indice "FIDELITY SECTOR" (di seguito "l'Indice di Riferimento") come definito nel successivo articolo 7, e determinata dalla seguente formula:

$$\min \left[10\%, \max \left(0, \frac{I_t - 100}{100} \right) \right].$$

Nella formula I_t è il valore dell'Indice di Riferimento in Data di Rilevazione determinato prima dello stacco cedola. La Data di Rilevazione coincide con il quinto giorno lavorativo precedente al 1 marzo ("Modified Following Business Day Convention") di ogni anno dal 2003 al 2006. Il pagamento della cedola avverrà il 1 marzo ("Modified Following Business Day Convention") di ogni anno dal 2003 al 2006 ed in corrispondenza di tale pagamento il valore dell'Indice di Riferimento verrà decurtato dell'importo determinato dalla cedola.

Il pagamento della cedola avverrà a condizione che l'investimento percentuale in Active Fund, determinato in accordo alle regole di allocazione dell'Articolo 7, non sia inferiore al 50% dell'Indice di Riferimento calcolato in seguito all'eventuale stacco cedola. Qualora tale condizione sia violata, l'ammontare della cedola

determinata dalla precedente formula sarà ridotto fino al valore per il quale la condizione suddetta sia soddisfatta.

Alla data di Scadenza le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse lordo indicizzato all'andamento dell'Indice "FIDELITY SECTOR".

La cedola pagabile il 1 marzo 2007 sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\max \left[0, \frac{(I_{finale} - 100)}{100} \right]$$

dove I_{finale} è il valore dell'Indice rilevato il 5° giorno lavorativo precedente alla Data di Scadenza.

Articolo 7 – Indice di Riferimento

L'Indice di Riferimento denominato "FIDELITY SECTOR" è determinato da Abaxbank S.p.A. (Agente per il calcolo).

Il valore dell'Indice di Riferimento e la composizione percentuale dello stesso verranno pubblicati giornalmente da Abaxbank S.p.A. su circuito REUTERS. L'Indice di Riferimento pubblicato e la composizione percentuale dello stesso sono relativi alla valorizzazione del secondo giorno lavorativo precedente.

Gli stessi dati verranno pubblicati da Abaxbank S.p.A. settimanalmente su un quotidiano a diffusione nazionale.

Inoltre verrà parimenti pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale la composizione dell'Indice di Riferimento relativo alla data di godimento iniziale del presente prestito obbligazionario.

L'Indice di Riferimento sarà pari al valore ponderato di un paniere di OICR aperti armonizzati autorizzati al collocamento in Italia (di seguito gli "OICR") e, possibilmente di strumenti di debito. Il valore dell'Indice sarà calcolato al netto del rateo di una commissione pari all'1.5% su base annua del valore iniziale dell'Indice stesso. La commissione verrà addebitata all'Indice solo a partire dalla data di godimento del prestito.

La composizione dell'Indice di Riferimento in termini di OICR è realizzata esclusivamente mediante investimenti nei due fondi Active Fund e Cash Fund definiti di seguito:

Active Fund: è un fondo costituito da OICR, la cui composizione sarà determinata dalla seguente tabella:

| Asset Manager | Nome Fondo | Categoria | Peso Iniziale Categoria | Peso nella Categoria | Peso Iniziale Fondo | Margine di tolleranza | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| Fidelity Investments | World Fund "A" | Azionario | 70% | 28.57% | 20% | 15% | 25% |
| Fidelity Investments | European Smaller Companies Fund "A" | | | 21.43% | 15% | 10% | 20% |
| Fidelity Investments | Health Care Fund "A" | | | 14.29% | 10% | 5% | 15% |
| Fidelity Investments | Technology Fund "A" | | | 7.14% | 5% | 0% | 10% |
| Fidelity Investments | Telecommunications Fund "A" | | | 14.29% | 10% | 5% | 15% |
| Fidelity Investments | Euro Blue Chips Fund "A" | | | 14.29% | 10% | 5% | 15% |
| Fidelity Investments | Euro Balanced Fund "A" | Bilanciato | 30% | 100% | 30% | 25% | 35% |

Cash Fund: il Cash Fund è costituito da un fondo di OICR o alternativamente da titoli obbligazionari, i Titoli Sintetici, definiti nel seguito. Nel primo caso, la composizione del fondo sarà determinata dalla seguente tabella:

| Asset Manager | Nome Fondo | Categoria | Peso nella Categoria | Peso Iniziale Categoria | Peso Iniziale fondo | Margine di tolleranza | |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| Fidelity Investments | Euro Cash Fund "A" | Monetario | 100% | 30% | 30% | 20% | 35% |
| Fidelity Investments | Euro Bond Fund "A" | Obbligazionario | 100% | 70% | 70% | 65% | 80% |

Per effetto delle variazioni del valore quota degli OICR, nel corso della vita del presente prestito obbligazionario, l'allocazione di ciascun OICR sull'Indice di Riferimento potrà subire variazioni in aumento ed in diminuzione rispetto al relativo valore dell'allocazione iniziale. Qualora il peso di uno qualsiasi degli OICR costituenti l'Active Fund si discosti dal valore iniziale oltre il relativo Margine di tolleranza, il peso di ciascun OICR all'interno dell'Active Fund sarà riposizionato al relativo Peso Iniziale. Analogamente, qualora il peso di uno qualsiasi degli OICR costituenti il Cash Fund si discosti dal valore iniziale oltre il relativo Margine di tolleranza, il peso di ciascun OICR all'interno del Cash Fund sarà riposizionato al relativo Peso Iniziale.

La composizione dell'Indice di Riferimento in termini di OICR può variare nel corso del tempo in maniera non discrezionale, in funzione dell'andamento dei mercati.

Nel corso della vita del presente prestito obbligazionario, potranno entrare a far parte dell'Indice di Riferimento, attraverso il Cash Fund, strumenti sintetici di debito a tasso fisso con maturità coincidente a quella del presente prestito obbligazionario (obbligazioni a cedola fissa e obbligazioni zero coupon, i "Titoli Sintetici") tali da garantire la corresponsione a maturità del capitale garantito e tali da assicurare il flusso commissionale dell'Indice. La valorizzazione dei Titoli Sintetici verrà realizzata sulla curva swap Euro di mercato (riferimento Euribor flat).

La percentuale totale di Active Fund, di Cash Fund ed eventualmente dei titoli obbligazionari sintetici varierà in maniera non discrezionale in base alle seguenti regole:

1. Alla Data di Godimento l'Indice sarà costituito esclusivamente da OICR:

$$I = 100 + \max(0, BF - BF_{prot})$$

$$AFV = \min[I, g * (I - BF)]$$

$$CFV = I - AFV$$

ove

- I : valore dell'Indice di Riferimento;
- BF (Bond Floor) : corso secco di un ipotetico titolo denominato in Euro, di valore nominale 100, con cedola annuale pari ad 1.5%, rimborso a maturità del 100% e data di scadenza pari a quella della presente obbligazione, calcolato sulla base della curva swap Euro di mercato (curva Euribor flat);
- BF_{prot} (valore di protezione del Bond Floor) : 91, determinato in modo che in Data di Godimento il valore di AFV non sia inferiore a 40.5 ;

AFV (Active Fund Value) : valore dell'Active Fund all'interno dell'Indice di Riferimento ;
CFV (Cash Fund Value) : valore del Cash Fund all'interno dell'Indice di Riferimento;
I : valore dell'Indice di Riferimento;
g : fattore di leva fissato a 4.5

2. Alle date successive la frazione di Active Fund nell'Indice di Riferimento sarà governata dalla seguente disequazione

$$\min[I + r, 0.85 * g * (I - BF)] \leq AFV \leq \min[I + r, 1.15 * g * (I - BF)].$$

La componente di Active Fund all'interno dell'Indice verrà modificata se e solo se la precedente disequazione dovesse essere violata. A tal fine, in data *t* la componente dell'Active Fund sarà modificata in modo da avere

$$AFV' = \min[I + r, g * (I - BF)] \quad (1)$$

$$CFV' = \max[0, I - AFV' + r]. \quad (2)$$

Verranno distinti i seguenti casi:

- 2.1. Se $I - BF \geq q_1$ il Cash Fund sarà costituito da OICR.
 2.2. Qualora $0 < I - BF < q_1$, il Cash Fund sarà costituito da Titoli Sintetici e tornerà ad essere costituito da OICR solo allorché $I - BF \geq q_2$. In ogni caso, quando viene modificata la composizione del Cash Fund, vengono applicate le formule (1) e (2).

Le suddette modifiche alle componenti di Active Fund e Cash Fund verranno realizzate al meglio dell'informazione di mercato disponibile in data *t* stessa ai fini della valorizzazione dell'Indice. Per informazione di mercato disponibile si intende l'ultimo valore pubblicato delle quote dei singoli OICR componenti l'Indice *I*.

Le notazioni utilizzate nelle formule sono così definite:

r (rateo) : rateo di una cedola annuale pari ad 1.5% pagata alla fine di ogni anno di vita del prestito.
 q_1 : $0.03 * I_0$.
 q_2 : $0.07 * I_0$.

3. Qualora $I - BF \leq q_3$ si entrerà in un regime stabile definito da

$$TS = \min[I, BF]$$

$$AFV = I - TS$$

q_3 : $0.005 * I_0$

TS : ammontare in Titoli Sintetici (Corso Secco dei titoli)

Ogni modifica alle diverse componenti dell'Indice effettuata per soddisfare le formule di definizione avverrà avvalendosi dell'ultima quotazione disponibile dei singoli OICR.

Pertanto, qualora in data t il calcolo dell'Indice relativo alla data t-2 (ultima quotazione disponibile) evidenzia la necessità di intervenire nella definizione dell'Indice, questo intervento produrrà effetti sulla composizione dell'Indice relativo alla data t e pubblicato in data t+2.

Descrizione degli OICR

FIDELITY EURO CASH FUND

“FIDELITY EURO CASH FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 20/09/93.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Liquidità Area Euro”.

FIDELITY EURO BOND FUND

“FIDELITY EURO BOND FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 1/10/90 e ha come Benchmark l'Indice Salomon Bros EMU Government Bond.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Obbligazionari Area Europa”.

FIDELITY WORLD FUND

“FIDELITY WORLD FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 6/09/96 e ha come Benchmark un Indice composto dal 60% del MSCI World Index e dal 40% del MSCI Europe ex UK Index.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Internazionali Tutti Settori”.

FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND

“FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 1/12/95 ed ha come Benchmark l'Indice HSBC James Capel Smaller European Companies.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Europa”.

FIDELITY HEALTH CARE FUND

“FIDELITY HEALTH CARE FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 1/09/00 ed ha come Benchmark l'Indice FTSE Global Health & FTSE Global Pharmaceuticals with Modified Cap Weighting.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Internazionali Tutti Settori”.

FIDELITY TECHNOLOGY FUND

“FIDELITY TECHNOLOGY FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 1/09/99 e ha come Benchmark l'Indice FTSE Global Technology & Electronics with Modified Cap Weighting.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Internazionali Nuove Tecnologie”.

FIDELITY TELECOMMUNICATIONS FUND

“FIDELITY TELECOMMUNICATIONS FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 1/09/99 e ha come Benchmark l'Indice FTSE Global Telecommunications with Modified Cap Weighting.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Internazionali Nuove Tecnologie”.

FIDELITY EURO BLUE CHIPS FUND

“FIDELITY EURO BLUE CHIPS FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 30/09/98 e ha come Benchmark l'Indice MSCI EMU.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Azionari Area Euro”.

FIDELITY EURO BALANCED FUND

“FIDELITY EURO BALANCED FUND” è un comparto di Fidelity Funds SICAV di diritto Lussemburghese. Il comparto è stato lanciato a partire dal 17/10/94 e ha come Benchmark un Indice composto dal 60% del MSCI EMU e dal 40% del Salomon Bros EMU Govt Bonds.

Sulla base della classificazione assogestioni l'OICR rientra nella categoria “Fondi Bilanciati Bilanciati”.

Articolo 8 – Eventi di turbativa del mercato

Qualora l' Agente per il calcolo (Abaxbank S.p.A.) determini che un Evento di Turbativa (come di seguito definito) del mercato si sia verificato e che persista in un giorno di rilevazione del valore dell'Indice di Riferimento, l'Agente per il Calcolo potrà, a causa dell'assenza di liquidità sugli OICR componenti l'Indice, operare eccezionalmente sui pesi degli OICR in parziale deroga alle regole di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento, modificando al di fuori dei margini di tolleranza i pesi degli OICR all'interno delle categorie Active e Cash. A partire dal primo giorno in cui l'Evento di Turbativa abbia cessato di persistere, l'Agente per il Calcolo provvederà a riportare i pesi dei fondi ai valori imposti dai vincoli.

Per “Evento di Turbativa” si deve intendere il verificarsi di circostanze straordinarie, così come previste nella migliore prassi, quali, tra l'altro, eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale.

Articolo 9 – Non disponibilità dell'Indice di Riferimento o modifica dello stesso

Nel caso in cui in un giorno di rilevazione del valore dell'Indice di Riferimento si verifichi una modifica di qualsiasi natura nel criterio del calcolo o comunque nella determinazione dell'Indice di Riferimento, verranno applicati dall'Agente di Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle cedole.

Articolo 10 – Eventi straordinari inerenti gli OICR presenti nell'Indice di Riferimento

Qualora nel corso della vita del prestito obbligazionario si verifichino relativamente a uno o più OICR presenti nell'Indice di Riferimento la variazione dello scopo e delle caratteristiche, la liquidazione, la variazione degli attuali criteri e modalità di calcolo dei valori unitari di ciascuna quota dell'OICR, nonché eventuali altre operazioni di carattere straordinario di qualsiasi tipo, verranno applicati dall'Agente di calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per la determinazione delle cedole, peraltro con il vincolo che gli OICR presenti nell'Indice di Riferimento dovranno comunque essere OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva UE n. 85/611 (fondi armonizzati UE e autorizzati al collocamento in Italia).

Qualora in circostanze eccezionali (quali ad esempio Eventi di Turbativa del mercato come definiti nell'Articolo 8 del presente Regolamento) non siano pubblicate una o più quote degli OICR costituenti l'Indice di Riferimento, l'Agente di Calcolo valorizzerà l'Indice avvalendosi dell'ultima quota disponibile.

Articolo 11 – Manifesto errore di calcolo

Il calcolo eseguito dall'Agente per il calcolo per determinare il valore delle cedole farà fede “erga omnes” e sarà vincolante e definitivo, salvo il caso di “manifesto errore di calcolo”.

Qualora gli obbligazionisti ritengano che si sia verificato il "manifesto errore di calcolo", potranno opporsi, entro un termine di trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza del prestito, a tale calcolo e richiedere formalmente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r, la rettifica della cedola contestata.

In ogni caso gli obbligazionisti dovranno inoltrare all'Agente per il calcolo la notifica del "manifesto errore di calcolo" - opportunamente corredata dalla dimostrazione del "manifesto errore di calcolo" medesimo - con lettera raccomandata a/r spedita entro il termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del prestito e l'Agente per il calcolo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della suddetta lettera raccomandata a/r di notifica del "manifesto errore di calcolo", sarà tenuto a rivedere il calcolo eseguito dando luogo, ove sussista effettivamente il "manifesto errore di calcolo", ad una diversa determinazione della cedola contestata.

L'Agente per il calcolo non sarà tenuto a considerare valide eventuali richieste dell'obbligazionista qualora ciò avvenga in maniera difforme rispetto alle modalità sopraindicate.

Articolo 12 – Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avverranno tramite intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Articolo 13 – Quotazione

L'emittente si riserva la facoltà di richiedere la quotazione del prestito sul mercato obbligazionario telematico (MOT).

Articolo 14 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 15 – Regime fiscale

Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12.50%, ove dovuta ai sensi del D.Lgs n. 239/96 e successive integrazioni e modificazioni.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12.50% ai sensi del D.Lgs n. 461/97 e successive integrazioni e modificazioni.

Imposta sulle donazioni

Le presenti obbligazioni sono assoggettate all'imposta sulle donazioni nei casi previsti dal D.Lgs. n. 346/90 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 16 – Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 17 – Varie

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione delle condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e la Società Emittente inerente al presente prestito obbligazionario sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano.